MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2021, N. 21

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 15 gennaio 2021, non più in vigore dal 2 marzo 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-accertamento-riscossione/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-26-febbraio-2021-n-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it